

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1689

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RESTIVO)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(REALE ORONZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968

*Presentato alla Presidenza il 7 luglio 1969*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unito disegno di legge, integrativo delle disposizioni emanate a favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968, fa fronte a varie esigenze, manifestatesi nel settore dei lavori pubblici ed in altri settori, con le norme che qui di seguito vengono illustrate.

L'articolo 1, integrando l'articolo 1, lettera b) del decreto-legge 27 febbraio 1968,

n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, consente allo Stato di provvedere anche al ripristino degli edifici d'interesse storico, artistico o archeologico di proprietà di enti pubblici.

L'articolo 2, sostituendo l'articolo 3, quinto comma, lettera a), del decreto-legge n. 79 del 1968, modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, comprende la GESCAL

fra gli enti ammessi al contributo del 90 per cento per la ricostruzione o riparazione degli alloggi di loro proprietà. L'integrazione è giustificata dal fatto che il citato articolo 3 ammette al contributo del 90 per cento gli enti indicati nell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, tra i quali non è compresa la GESCAL, che peraltro opera nel settore dell'edilizia economica e popolare ed è proprietaria di alloggi di questo tipo, nelle zone della Sicilia colpite dai terremoti.

L'articolo 3, modificando l'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, fissa il nuovo termine del 31 dicembre 1969 per la presentazione delle domande di contributo per il ripristino dei fabbricati privati; semplifica la procedura a tal fine richiesta, consentendo tra l'altro agli interessati di presentare le perizie dei lavori successivamente alla domanda di contributo; prevede un'espressa opzione dei danneggiati per l'assegnazione di una nuova area nell'eventualità che nell'istruttoria delle domande sia accertata l'impossibilità della ricostruzione in sito.

L'articolo 4, in relazione al nuovo termine stabilito con il precedente articolo, convalida le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della legge che viene proposta.

L'articolo 5, modificando l'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge n. 79, consente, nel caso di trasferimento di abitati, di affidare ad enti pubblici la progettazione e la esecuzione non soltanto delle « opere edilizie » in senso stretto, ma, più in generale, di tutte le opere « comprese nei piani di trasferimento ».

L'articolo 6, fissa al 31 dicembre 1969 il termine stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per la presentazione delle richieste dei comuni e degli enti interessati d'assumere in concessione l'esecuzione dei lavori di ricostruzione.

Gli articoli 7 e 8, modificando gli articoli 1 e 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, affidano la demolizione dei fabbricati e lo sgombero delle macerie agli stessi proprietari che debbono ricostruire in sito, accordando loro un contributo integrativo, ed autorizzano lo Stato ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria necessarie alla ricostruzione.

L'articolo 9 prevede che lo Stato assuma a proprie cure e spese l'esecuzione delle espropriazioni, delle demolizioni e delle opere di urbanizzazione occorrenti per la attuazione dei piani regolatori particolareggiati previsti

dall'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1968, n. 20.

La norma è necessaria perché anche i comuni non completamente distrutti dovranno ricevere per mezzo dei piani particolareggiati un nuovo assetto urbanistico sicché fino a quando le demolizioni, espropriazioni ed opere di urbanizzazione non avranno determinato le condizioni per l'edificazione in conformità dei piani non sarà possibile la concessione dei contributi per le riparazioni o le ricostruzioni: per assicurare ed affrettare tale intervento, lo Stato si assume gli oneri anzidetti, che i comuni, per difficoltà finanziarie, non potrebbero sostenere.

Con lo stesso articolo, si attribuisce ai proprietari delle case da espropriare per la realizzazione dei piani in questione la facoltà di chiedere, in luogo dell'indennità di espropriazione, i benefici previsti per i terremotati, considerato che per la modestissima entità dei fabbricati l'indennità non sarebbe sufficiente alla loro ricostruzione e che, date le circostanze, gli espropriati possono essere equitativamente assimilati ai proprietari di case distrutte dal terremoto.

L'articolo 10, sostituendo l'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, detta un più completo regime giuridico delle aree abbandonate da coloro che ottengono in cambio l'assegnazione di altra area per ricostruire i propri fabbricati.

Riguardo alle aree abbandonate, che passano a far parte del patrimonio del comune, è infatti necessario tener conto dell'eventualità che, in conseguenza dei nuovi piani regolatori, esse risultino utilizzabili per l'edificazione, sicché è sembrato opportuno consentirne il trasferimento allo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche o l'assegnazione a privati aventi titolo alla concessione di aree per la ricostruzione dei propri fabbricati. È parso inoltre opportuno prevedere la utilizzazione, per gli stessi fini, degli eventuali relitti di aree espropriate dallo Stato per la attuazione dei piani particolareggiati.

L'articolo 11 applica ai proprietari di case di abitazione da espropriare e demolire in attuazione dei programmi di fabbricazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, il trattamento previsto dallo articolo 9 e cioè, l'estensione equitativa dei benefici previsti per i terremotati, in luogo dell'indennità di esproprio.

L'articolo 12, modificando l'articolo 9, secondo comma, della legge 29 luglio 1968, n. 858, attribuisce espressamente, con il primo comma, al provveditore alle opere pub-

bliche per la Sicilia la competenza ad approvare i progetti delle opere da effettuarsi ai fini della ricostruzione, ad assumere impegni di spesa, a provvedere agli appalti ed a liquidare i contributi ad enti e privati. La norma è giustificata dalla perplessità cui ha dato luogo l'espressione contenuta nell'articolo citato (« la gestione delle opere e la concessione dei contributi... sono attribuite ecc. »), la quale sembra limitare la competenza del provveditorato alla sola « gestione », nel significato attribuito a questo termine dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e perciò escludendo la liquidazione dei contributi.

Lo stesso articolo 12 integrando il terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 luglio 1968, n. 858, estende (secondo comma) ai comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del 1967 il sistema di esecuzione dei lavori di ricostruzione mediante affidamento ad enti pubblici o consorzi.

Gli articoli 13 e 14 prevedono rispettivamente l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici di provvedere alla manutenzione dei baraccamenti per il ricovero dei sinistrati e delle opere ad essi accessorie, — stanziando a tal fine la somma complessiva di lire 1.500 milioni — ed il trasferimento dei relativi impianti di alimentazione di energia elettrica all'ENEL, affinché possa curarne la manutenzione.

L'articolo 15 consente all'amministrazione dei lavori pubblici di far fronte alle più immediate esigenze di personale tecnico (ingegneri, geometri, ecc.) degli uffici preposti alla ricostruzione, stanziando all'uopo la somma di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1969 e 1970.

Con l'articolo 16 si prevede l'estensione alla frazione Grisi di Monreale delle provvidenze previste dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, ad eccezione di quelle concernenti la sospensione dei termini perentori e legali o convenzionali e degli articoli connessi a tale settore nonché degli altri relativi ai provvedimenti per l'agricoltura e agli interventi sanitari che potevano essere ammissibili solo come primo soccorso.

L'articolo in questione è giustificato dal fatto che la frazione Grisi ha subito gravissimi danni materiali ed economici, essendo rimaste distrutte 280 abitazioni su 520, con una percentuale, quindi, del 53,84 per cento, che è la più alta nella provincia di Palermo.

Gli articoli 17, 18 e 19 integrano gli stanziamenti già disposti, per adeguarli all'effet-

tivo fabbisogno del pronto intervento e della ricostruzione e per far fronte ad esigenze nuove, quale quella della manutenzione degli alloggi provvisori.

L'integrazione necessaria a tal fine è di lire 12 miliardi e 500 milioni, di cui 11 miliardi e 500 milioni occorrenti nell'anno 1969 e 1 miliardo nel 1970.

A tale onere si prevede di far fronte utilizzando le somme già stanziare dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 e modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, salvo integrazione degli stanziamenti stessi in successivi esercizi.

L'articolo 20 dispone la riapertura fino al 31 dicembre 1969 del termine fissato dall'articolo 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, per la presentazione delle domande di concessione del contributo a fondo perduto, fino a lire 500.000, in favore dei capi famiglia colpiti dai terremoti, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non risultino riscritti nei ruoli dell'imposta complementare relativa al periodo di imposta 1967 per un importo superiore a lire 2.000.000.

In sede di conversione in legge il predetto beneficio venne anche esteso ai comuni delle province di Enna, Messina e Palermo, colpiti dai terremoti dell'ottobre e novembre 1967.

Il termine anzidetto, previsto dal citato decreto-legge n. 12 e scaduto il 20 giugno 1968, non fu prorogato in sede di conversione in legge del decreto stesso ed in conseguenza i capi famiglia colpiti dai terremoti dell'ottobre e novembre 1967, disposero di 90 giorni circa, anziché dei 150 giorni originariamente fissati.

Nonostante la prontezza con la quale, lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, furono diramate precise e dettagliate istruzioni per l'esame delle richieste, e nonostante la capillare e ripetuta divulgazione effettuata in tutta Italia ed anche all'estero a cura del Ministero dell'interno, per cause varie, da addebitarsi esclusivamente agli interessati ed alla situazione di disagio in cui gli stessi erano venuti a trovarsi, sono pervenute, anche dopo la scadenza del termine suindicato, numerose richieste per la concessione del contributo.

Ciò posto, si rende opportuno disporre la riapertura dei termini di cui all'articolo 39 fissando il nuovo termine finale del 31 dicembre 1969. Ciò non comporta ulteriori stanziamenti, perché quello complessivo di 9 mi-

liardi, disposto con il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e con il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e 241, è sufficiente per coprire gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo in esame.

L'articolo 21 estende infine ad alcuni comuni — specificatamente indicati — le agevolazioni fiscali accordate dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, nel testo modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

Con tale articolo fu stabilita l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1969 per i comuni di Montevago, in provincia di Agrigento, di Gibellina e Salaparuta, in provincia di Trapani, in quanto completamente distrutti dai terremoti del gennaio 1968. Per altri comuni fu invece prevista, dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 12 e dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, la sola sospensione della riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 1968, essendo risultato dai primi accertamenti che i danni determinati dagli eventi calamitosi erano meno estesi. Successivamente, per altro, la gravità dei danni verificatisi in detti comuni si è rivelata di en-

tità tale, da determinare la necessità del trasferimento dei relativi abitati in zone diverse da quelle di originario insediamento. Essendosi quindi verificata la stessa situazione dei comuni di Gibellina, Salaparuta e Montevago, è sembrato equo estendere ai comuni per i quali sia intervenuto formale provvedimento di trasferimento dell'abitato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, i medesimi benefici fiscali concessi in favore dei tre comuni anzidetti: a ciò provvede l'articolo 21, con il quale viene appunto concessa ai comuni in esso menzionati l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1969, comprendendo quindi i periodi d'imposta già scaduti e quelli che verranno a scadere entro tale data.

Poiché l'esenzione si applica anche ai carichi d'imposta arretrati, con il secondo comma è espressamente disposto che non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate prima degli eventi calamitosi, in modo da evitare l'ulteriore grave pregiudizio che avrebbero gli enti impositori qualora dovesse operarsi il rimborso dei tributi già incassati.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti pubblici.

## ART. 2.

La lettera *a*) del quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituita con la seguente:

« *a*) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della gestione case per lavoratori e per quelli di proprietà degli enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

## ART. 3.

L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Le domande di concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1969.

Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.

Nella dichiarazione gli interessati debbono altresì chiedere, per l'eventualità che il

fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.

Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e, dopo aver sentito l'ufficio del genio civile, invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione dell'area necessaria, che sarà effettuata in base ai criteri di cui all'articolo 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.

Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Le domande e le perizie, con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno e con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.

Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, che ne facciano richiesta al comune, può essere accordata dall'ispettorato predetto, su parere dell'ufficio tecnico comunale, una anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo prevista alla lettera c) dell'articolo 3.

L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui è accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'ispettorato generale.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato ca-

tastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate all'ispettorato generale predetto e sulla base di mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti ».

#### ART. 4.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 5.

Nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppressa la parola « edilizia » e sono aggiunte le parole: « comprese nei programmi di trasferimento compilati a termini dell'articolo 11 ».

#### ART. 6.

Il termine stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è fissato al 31 dicembre 1969.

Sono valide le richieste avanzate dagli enti indicati nel predetto articolo nel periodo compreso tra il 26 agosto 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e dei servizi

urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato — con imputazione alla somma anzidetta — al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per la sistemazione di edifici prefabbricati o di baracche donati allo Stato a scopo di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri ».

#### ART. 8.

All'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie provvede lo Stato a propria cura e spese.

Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione ».

#### ART. 9.

Le espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati previsti dall'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1968, n. 20, sono effettuate a cura e spese dello Stato.

Sono effettuati parimenti a cura e spese dello Stato la demolizione dei fabbricati, lo sgombero dei materiali e le necessarie opere di urbanizzazione.

I proprietari dei fabbricati, che per l'attuazione dei piani anzidetti debbono essere demoliti, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione dei piani stessi, in luogo della indennità di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

La progettazione e l'esecuzione delle opere occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui al primo comma possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità.



## ART. 10.

L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale.

Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1968, n. 20, lo Stato può richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprietà, con i criteri dell'articolo 5, per la ricostruzione di edifici privati. Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.

Nel caso di assegnazione a privati, ove le costruzioni non siano ultimate entro tre anni dall'assegnazione, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, le altre sono acquisite al comune, verso rimborso allo Stato, ove trattisi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio ».

## ART. 11.

All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, così come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è aggiunto il seguente comma:

« I proprietari di fabbricati di civile abitazione, che sia necessario espropriare per l'attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data del decreto di esproprio, in luogo dell'indennità di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 29 luglio 1968, n. 858, e della presente legge ».

## ART. 12.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono sostituiti dai seguenti:

« L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Mini-

stero dei lavori pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 241, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Sono convalidati gli atti di approvazione dei progetti, di impegno di spesa e di liquidazione dei contributi, emanati dal provveditorato nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 29 luglio 1968, n. 858, e l'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì convalidate le procedure per gli appalti effettuate nel periodo anzidetto od in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge e nell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ».

ART. 13.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione e manutenzione dei baraccamenti e delle relative opere di urbanizzazione realizzate dallo Stato nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968, escluse le riparazioni di piccola manutenzione dei baraccamenti, da eseguire in conformità degli articoli 1576 e 1609 del codice civile.

Per le esigenze di cui al precedente comma è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1969 la somma di lire 500 milioni e per l'anno 1970 la somma di lire 1 miliardo.

ART. 14.

Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito dei terremoti del 1967 e del 1968 in Sicilia passano in proprietà dell'ENEL, il quale è obbligato ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli relativi allo smontaggio degli impianti stessi.

Tale smontaggio è effettuato dall'ENEL, su richiesta del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

## ART. 15.

La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, è determinata, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, in lire 350 milioni annui.

## ART. 16.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, ad eccezione di quelle degli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11, 30, 34, 35 e 39-ter, sono estese alla frazione Grisi del comune di Monreale.

## ART. 17.

Per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e 241, e dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1969 l'ulteriore somma di lire 11.000 milioni.

## ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato con l'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 32.000 milioni, lire 76.800 milioni e lire 40.035 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971 ».

## ART. 19.

All'onere di lire 12.500 milioni, derivante dall'applicazione degli articoli 13 e 17 della presente legge si provvede con le disponibi

lità risultanti, per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'applicazione dell'articolo 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 20.

Il termine previsto dall'articolo 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, col quale è stata disposta la corresponsione di un contributo a fondo perduto, fino a lire 500.000, in favore dei capi-famiglia colpiti dai terremoti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 12, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione, è riaperto fino al 31 dicembre 1969.

Restano fermi i requisiti e le modalità per la concessione del contributo di cui sopra.

Il contributo è corrisposto nei limiti della spesa autorizzata a tal fine dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e n. 241.

ART. 21.

È concessa l'esenzione dei tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1969, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1969, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.